



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

UFFICIO TECNICO

Prot. n.

0016219/2015

Ord. n.

41 del 13 OTT. 2015

SETTORE TECNICO

Servizio Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente

Resp. Proc.: geom. C. Pajaro

Resp. istruttoria: geom. P. Zago

Alla Ditta

SPETT. OVOMEK S.A.S.

VIA DESMAN 60

30036 - SANTA MARIA DI SALA

OGGETTO: Ordinanza di pulizia, manutenzione e contenimento odori provenienti dall'allevamento avicolo di via Desman 60 S. Maria di Sala.

IL SINDACO

Premesso che alla società Ovomec, con Determinazione n. 1964 del 29/06/2012 del Dirigente del Settore Politiche Ambientale della Provincia di Venezia, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con la quale sono state disciplinate e date disposizioni in ordine alle modalità di esercizio dell'attività complessiva del presente allevamento di galline ovaiole;

Dato atto che

- nella frazione di Veternigo c'è stato e tuttora persiste nella cittadinanza un evidente disagio a causa della proliferazione di mosche e odori molesti che rende difficile la permanenza all'interno e all'esterno delle abitazioni;
- che tali inconvenienti si reputano essere causati dall'azienda agricola Ovomec S.a.s. sita nelle vicinanze del centro di Veternigo, azienda che alleva polli per la produzione di uova;
- l'Amministrazione ha segnalato il problema agli Enti competenti Provincia Arpav e l'Azienda U.L.S.S. 13 di Dolo;

Viste le Relazione di sopralluogo dell'Azienda ULS 13 del 10/09/2015 e dell'Arpav del 17/09/2015 con le quali sono state riscontrate criticità sulla situazione igienico sanitaria dell'allevamento,

Vista l'ulteriore nota dell'Azienda ULS 13 del 07/10/2015 pervenuta in data 09/10/2015 al prot. n. 0016055, con la quale viene chiesto al Sindaco l'emissione di apposito provvedimento nei confronti della ditta Ovomec S.a.s. indirizzato ad una più incisiva e adeguata gestione dell'attività dell'azienda mediante:

- 1) l'adeguata e costante pulizia di tutta l'area di pertinenza dell'allevamento;
- 2) il contenimento degli odori provenienti dalle concimaie dei capannoni 1 e 2 mediante sistemi fisici (ad es. locali in depressione) e/o mediante sistemi di deodorizzazione;
- 3) il contenimento degli odori provenienti dal tunnel di essiccazione del capannone n. 2 mediante sistemi di deodorizzazione in attesa di interventi radicali e risolutivi del

problema, ovvero mediante convogliamento dell'aria e all'abbattimento degli odori provenienti dalle operazioni di essiccazione della pollina.

Ritenuto opportuno emettere un'ordinanza urgente nei confronti della ditta succitata, nella quale vengono elencati i precisi interventi da attuare indicati dal Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. dell'Azienda U.L.S.S. 13 di Dolo;

Visto il T.U. della Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 34 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento d'igiene;

ORDINA

Per le motivazioni suesposte:

al Sig. Berton Marco, nato a Venezia il 13.11.1964 e residente a Mirano in Via Avogadro n. 2, in qualità di legale rappresentante della ditta Ovomec S.a.s. di Berton Marco & C. con sede a S. Maria di Sala (VE) in Via Desman, n. 60, impresa agricola con allevamento per la produzione e commercializzazione di uova sita nella frazione di Veternigo di S. Maria di Sala in Via Desman, n. 60, di attuare una più incisiva e adeguata gestione dell'attività dell'azienda mediante:

- 1) l'adeguata e costante pulizia di tutta l'area di pertinenza dell'allevamento;
- 2) il contenimento degli odori provenienti dalle concimaie dei capannoni 1 e 2 mediante sistemi fisici (ad es. locali in depressione) e/o mediante sistemi di deodorizzazione;
- 3) il contenimento degli odori provenienti dal tunnel di essiccazione del capannone n. 2 mediante sistemi di deodorizzazione in attesa di interventi radicali e risolutivi del problema, ovvero mediante convogliamento dell'aria e all'abbattimento degli odori provenienti dalle operazioni di essiccazione della pollina.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di competenza e conoscenza alla Provincia ora Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. e al Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. 13, all'A.R.P.A.V. provinciale di Mestre Venezia e alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese – Presidio di Santa Maria di Sala, ognuna delle quali sono incaricate, per le rispettive competenze, alla verifica del presente provvedimento.

Si demanda in particolare la Provincia, ora Città Metropolitana di Venezia, titolare del procedimento di Autorizzazione AIA n. 1964/2012 citato in premessa, per gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o determinazioni in merito.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica.

Santa Maria di Sala, 13 OTT. 2015



IL SINDACO

Nicola Fragomeni